

REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1º luglio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all'ettaro interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, per l'aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽⁴⁾, nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽⁵⁾, il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1º luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

- (2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all'ettaro è pari alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

- (3) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo⁽⁶⁾, il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽⁷⁾, corrisponde alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1º luglio dell'anno del raccolto.

- (4) Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1º luglio 2004:

- a) pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
- b) aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;
- c) premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

⁽⁶⁾ GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

⁽⁷⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).